

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

del 15 dicembre 2005

nella causa C-67/05: Commissione delle Comunità europee  
contro Repubblica federale di Germania <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/60/CE —  
Politica comunitaria nel settore dell'acqua — Mancata  
trasposizione entro il termine prescritto)*

(2006/C 36/32)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa C-67/05, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. U. Wölker e sig.ra S. Pardo Quintillán) contro Repubblica federale di Germania (agente: sig. U. Forsthoff), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto l'11 febbraio 2005, la Corte di giustizia (Sesta Sezione), composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, e dai sigg. J.-P. Puissochet e A. Ó Caoimh (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato in data 15 dicembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2. La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 82 del 02.04.2005.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

15 dicembre 2005

nella causa C-88/05: Commissione delle Comunità europee  
contro Repubblica di Finlandia <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/59/CE —  
Omessa trasposizione nel termine prescritto)*

(2006/C 36/33)

(Lingua processuale: il finlandese)

Nella causa C-88/05, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento a norma dell'art. 226 CE, proposto il 18 febbraio 2005,

Commissione delle Comunità europee, (agenti: sigg. M. Huttunen e K. Simonsson) contro Repubblica di Finlandia (agente: sig.ra A. Guimaraes-Purokoski), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. J. Makarczyk, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e J. Klučka (relatore), giudici; avv. generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2002, 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi di tale direttiva.

2) La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 93 del 16.04.2005.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

8 dicembre 2005

nella causa C-115/05: Commissione delle Comunità  
europee contro Granducato di Lussemburgo <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/65/CE —  
Conti annuali e consolidati di taluni tipi di società —  
Mancata trasposizione entro il termine prescritto)*

(2006/C 36/34)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-115/05, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto l'8 marzo 2005, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Braun) contro Granducato di Lussemburgo, (agente: M. S. Schreiner), la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. K. Schiemann, presidente di sezione, M. Ilešič (relatore) e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'8 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/65/CE, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

2. Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 106 del 30.04.2005.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

17 novembre 2005

nella causa C-131/05: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (<sup>1</sup>)

(«Inadempimento da parte di uno Stato — Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE»)

(2006/C 36/35)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa C-131/05, **Commissione delle Comunità europee** (agente: sig. M. van Beek, assistito dagli avv.ti F. Louis e A. Capobianco) contro **Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord** (agente: sig.ra S. Nwaokolo), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 21 marzo 2005, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. R. Schintgen, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. J. Klučka (relatore), giudici; avvocato generale: sig. ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 17 novembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le misure necessarie per conformarsi all'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e agli artt. 12, n. 2 e 13, n. 1, della direttiva del Consi-

glio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, entrambi in combinato disposto con l'art. 2, n. 1, di quest'ultima, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tali direttive.

2. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 132 del 28.05.2005.

#### ORDINANZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 ottobre 2005

nella causa C-234/05 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello hof van beroep te Brussel): **Minister van Sociale Zaken, Staatssecretaris voor volksgezondheid/BVBA De Backer** (<sup>1</sup>)

(Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità)

(2006/C 36/36)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa C-234/05, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dallo hof van beroep te Brussel (Belgio), con decisione 25 maggio 2005, pervenuta alla Corte il 27 maggio 2005, nella causa **Minister von Sociale Zaken, Staatssecretaris voor volksgezondheid/BVBA De Backer**, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dai sigg. A. La Pergola (relatore) e J.-P. Puissochet, giudici, avvocato generale: sig. F. G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 27 ottobre 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dallo hof van beroep te Brussel, con decisione 25 maggio 2005, è irricevibile.

(<sup>1</sup>) GU C 205 del 20.08.2005.